



Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO

PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO

ANNUALITA' 2017

Il giorno 22 del mese di novembre dell'anno DUEMILADICIASSETTE ha avuto luogo l'incontro tra

La Delegazione di parte pubblica costituita in applicazione dell'art. 4 del CCNL del 22/01/2004 ed ai sensi dell'art. 10, comma 1 del CCNL del 01/04/1999 e la parte sindacale costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL del 01/04/1999,

Parte pubblica:

Dottor Gianmaria Ventura – Segretario Generale

Parte Sindacale:

Fabio Conti

Alessandro Longhi

Giuseppe Parolini

Le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che

- *“le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40, comma 3 del D.Lgs 165/2001);*
- *le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;*

nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni, a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori, per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3

Costituzione del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22.01.2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004, per l’anno 2017 risulta così costituito:

- *dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità derivanti dall’applicazione delle disposizioni dei precedenti CC.CC.NN.LL. esplicitamente elencate nel succitato art. 31, c. 2, con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1, 2 e 7 dello stesso CCNL (0,62% del monte salari dell’anno 2001; 0,50% e 0,20% dello stesso monte salari,).*

Le citate risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono rappresentate dalle somme riferite:

- *ai risparmi del 3% delle risorse destinate al lavoro straordinario in applicazione dell’art. 14, comma 4 del CCNL 1.04.1999;*
- *agli importi di cui all’art. 31, comma 2 lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995 e successive integrazioni;*
- *alla quota a suo tempo destinata al lavoro straordinario degli incaricati di posizione organizzativa;*
- *alle risorse già destinate al pagamento del livello economico differenziato;*
- *alle risorse derivanti dallo 0,52% del monte salari riferito all’anno 1997 con esclusione della quota relativa alla dirigenza;*
- *all’1,1% del monte salari del 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza ex art. 4, comma 1, del CCNL 5.10.2001;*
- *alle risorse derivanti dalla retribuzione annuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento al personale cessato dal servizio a far data dall’ 1.1.2000;*

- dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, c. 2 del CCNL 2006/2007 (0,60% del monte salari dell'anno 2005 con esclusione della quota relativa alla dirigenza);
- dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali riportate nella tabella in calce.in calce

Il fondo così costituito è quello risultante all'allegato al presente CCDI – annualità economica 2017 – ammontante a complessivi € , € 83.739,37 al quale devono essere aggiunte le risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art.31, comma 5 del CCNL del 22/01/2004).

TITOLO III

Depurazione del fondo del titolo II dall'indennità di comparto e dalle risorse destinate alla progressione orizzontale

Le parti convengono che dalle risorse determinate nel titolo II vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali, al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse stabili ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sul fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Art. 4

Depurazione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 delle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

Le risorse destinate alla costituzione del fondo di cui al precedente art. 3 sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione, per l'anno 2017, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22/01/2004.

Non sono detratte, dall'entrata in vigore del citato CCNL, dal fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, le somme destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto derivanti da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni e destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità).

Eguale non vengono detratte dal fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore dei CCNL del 22/01/2004 e del 09/05/2006, il fondo in parola è stato depurato dal costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Per l'anno 2017

le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:

Categoria D	€ 46,95
Categoria C	€ 41,46
Categoria B	€ 35,58
Categoria A	€ 29,31

Per un totale annuo complessivo di **€ 8.700,93**.

Art. 5

Depurazione del fondo delle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate (art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL del 1/04/1999)

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art.3.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque denominati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel successivo titolo IV.

Infine, gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti, gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente art. 3 è pertanto depurata dai seguenti importi:

RIEPILOGO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	
Importo dovuto ai reinquadramenti operati ai sensi dell'art. 7 del CCNL 31/03/1999	€ 2.573,61
Progressione orizzontale anno CCNL 1999	€ 3.116,51
Progressione orizzontale anno CCNL 2002	€ 1.969,85
Progressione orizzontale anno CCNL 2004	€ 4.869,57
Progressione orizzontale anno CCNL 2008	€ 13.807,92
Progressione orizzontale anno CCNL 2009	€ 7.377,75
TOTALE PROGRESSIONI AL 31/12/2016	€ 33.715,21

Il fondo di all'art.3, detratte le risorse destinate al finanziamento della indennità di comparto e delle progressioni economiche nella categoria già effettuate risulta pari a:

TOTALE FONDO	€ 41.688,90
---------------------	--------------------

TITOLO IV

Disciplina dell'utilizzo delle restanti risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Le parti, avendo il CCNL del 22/01/2004 confermato, con modificazioni ed integrazioni, la disciplina dell'art.17 del CCNL del 01/04/1999, convengono che la ripartizione delle risorse di cui al precedente articolo 5 sia la seguente:

Art. 6

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.

- 1) Il compenso mensile lordo per lo svolgimento di tali attività è stabilito in € 25,00 per dodici mensilità;
- 2) Detto importo è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio nel mese, in rapporto alla normale articolazione dell'orario di lavoro settimanale del servizio di appartenenza;
- 3) Non è possibile attribuire l'indennità di disagio per le stesse motivazioni per le quali sono state attribuite altre indennità (ad esempio indennità di rischio, quella di turno o di reperibilità)
- 4) Il profilo professionale per il quale si ritiene debba essere corrisposta l'indennità di disagio in considerazione dell'attività svolta è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE	N.ADDETTI	SOMMA PREVISTA
Operaio specializzato	1	€ 300,00

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento delle somme indicate al successivo art.11 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dalle trattenute per i primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso.

Art. 7

Risorse destinate al pagamento delle indennità di: rischio, reperibilità, maneggio valori

1. **L'indennità di rischio**, in applicazione della disciplina dell'art.37 del CCNL del 14/09/2000, è corrisposta:
 - 1.1 al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
 - 1.2 è quantificata in complessive € 30,00 mensili (art.41 del 22/01/2004);
 - 1.3 compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

PROFILO PROFESSIONALE	N.ADDETTI	SOMMA PREVISTA
Istruttore Tecnico-manutentore	1	€ 360,00
Operaio specializzato	1	€ 360,00

2. **L'indennità di reperibilità**, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14/09/2000 come integrata dall'art.11 del CCNL del 5/10/2001, è:
 - 2.1. corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
 - 2.2. quantificata in € 10,32 lorde per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale, secondo il turno assegnato;
 - 2.3. non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;

- 2.4. se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria, con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- 2.5. non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- 2.6. non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. Per quanto non previsto dal presente punto di rimanda alla disciplina contrattuale vigente.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità al personale sottoelencato

AREA DI ATTIVITA'	N. DIPENDENTI COINVOLTI
Ufficio Tecnico	4

ammontano a **€ 1.400,00**.

3. **L'Indennità di maneggio valori**, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14/09/2000 è corrisposta al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, pertanto all'Economo comunale e agli altri agenti contabili designati dalla Giunta;
- 3.1. L'indennità è calcolata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate,
- 3.2. L'indennità sarà pagata dopo che gli agenti contabili hanno presentato il conto della gestione dell'anno 2016 entro il 31/01/2017;
- 3.3. L'importo dell'indennità è fissato in € 0,60 giornaliere;
- 3.4. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono **€ 1.100,00**.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento delle somme indicate al successivo art.11 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dalle trattenute per i primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso.

Art. 8

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. In applicazione dell'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1/04/1999, come modificato dall'art.36 del CCNL del 22/01/2004, sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D individuato dal Responsabile di Settore con atto formale, specifiche indennità.
- 1.1 La somma destinata a tale compenso, quantificata in € 17.330,00, sarà ripartita tra il personale incaricato tenendo conto dei punteggi attribuiti in applicazione dei criteri indicati all'art. 29 del CCDI 2014.
2. Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1/04/1999, così come integrato dall'art.36 comma 2 del CCNL del 22/01/2004, è prevista un'indennità, cumulabile con quella di cui al punto 1. del presente articolo.

2.1 Le risorse destinate per l'anno 2017 alla corresponsione di tale indennità ammontano a **€ 750,00** così assegnate:

RESPONSABILITA', COMPITI, FUNZIONI	N.ADDETTI	SOMMA PREVISTA
Ufficiale di Stato Civile/anagrafe	2	€ 450,00
Addetto al servizio di protezione civile	1	€ 300,00

Art. 9

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria

Le procedure per la progressione economica 2017, disciplinata dal contratto 2015, saranno attivate alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Le risorse destinate alla progressione economica per l'anno 2017 ammontano a € 4.000,00.

Art. 10

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati di personale

1. L'art.2, comma 3 del D.Lgs. 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale". È quindi necessario, per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato, che le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale, previste da specifiche disposizioni di legge, vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1/04/1999, e vengano disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dell'art.4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.

Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizione di legge di seguito riportate, si prevede che:

- 1.1 Le risorse destinate all'attuazione agli incentivi per la progettazione di opere pubbliche per l'anno corrente ammontano ad un totale di **€ 0,00**.

Per la disciplina dei criteri di erogazione dei relativi compensi e dell'accordo di cui all'art.92 del D.Lgs. 163/06 si rinvia allo specifico Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 29/09/2008, che qui si intende integralmente riportato anche se non materialmente allegato.

- 1.2 In ottemperanza al servizio in convenzione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.86 del 12/06/2017, stipulato con la Fondazione Centro Diurno Integrato Serafino Cuni, avente per oggetto "Convenzione per assegnazione temporanea e parziale dell'assistente sociale, dipendente del Comune di Villa di Serio, presso la Fondazione "Centro Diurno Integrato Serafino Cuni", è previsto un progetto finalizzato a favore dell'assistente sociale per **€ 3.000,00**

- 1.3 In applicazione dell'art.54 del CCNL si prevede che una quota pari al 100% del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria sia destinata all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità ammontano a **€ 100,00**.

2. *Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art.17, comma 5 del CCNL dell'1/04/1999, confermato dall'art.31 del CCNL del 22/01/2004, sono considerate economie di bilancio.*

Art. 11

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo IV, escluso l'articolo 10.

1. *La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL del 01/04/1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.*
2. *Al personale assente tale compenso può essere erogato solo in presenza di incrementi effettivi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi (intesi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa) e che tale erogazione è possibile solo a conclusione del processo di valutazione periodica (di esclusiva pertinenza del dirigente, nel rispetto del sistema di valutazione permanente) dei risultati e delle prestazioni del personale, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi.¹*
3. *Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come di seguito*
 - 3.1 *Performance organizzativa: la quota del 50% assoggettata ad adeguamento secondo il coefficiente dell'O.I.V. dell'anno 2017 (previsto all'art. 7 del regolamento sul sistema di valutazione) è distribuita ai dipendenti in servizio, escluse le posizioni organizzative, in misura proporzionale all'orario di servizio. Gli eventuali risparmi saranno finalizzati ad incentivare le risorse destinate ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi dell'anno successivo.*
 - 3.2 *Performance individuale e miglioramento dei servizi: la quota del 50% è distribuita sulla base dei seguenti criteri*
 - *Il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione delle posizioni organizzative, è suddiviso per categoria e posizione di accesso. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;*
 - *Il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:*

Categoria	Parametro
A	1
B	1,10
Accesso B3	1,20
C	1,30
D	1,40
Accesso D3	1,50

¹

Indicazione fornita dalla *raccolta sistematica degli orientamenti applicativi aran* - istituto contrattuale: assenze per malattia, infortuni sul lavoro e causa di servizio - comparto: regioni e autonomie locali- quesiti n. 3.2 e 3.10

- *I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati dando luogo ad un valore complessivo che rapporta il numero dei dipendenti dell'ente al sistema di classificazione professionale vigente;*
 - *le risorse destinate alla produttività collettiva sono successivamente suddivise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario che andrà assoggettato alla valutazione individuale secondo la scheda allegata (allegato A1) al regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;*
 - *per la valutazione degli obiettivi approvati dalla giunta si farà riferimento alla specifica voce della scheda di valutazione;*
 - *gli eventuali risparmi saranno finalizzati ad incentivare le risorse destinate ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi dell'anno successivo.*
4. *in ogni caso, prima di accedere all'effettiva erogazione delle risorse a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/2008, come convertito nella legge 133/08, con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L'importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell'anno;*
 5. *i risparmi derivanti dall'applicazione del precedente punto 4) andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per la quota derivante dall'applicazione dell'art. 71, comma 5; mentre costituiranno economie di bilancio per la quota derivante dall'applicazione dell'art. 71, commi 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08;*
 6. *le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono, per il corrente anno 2017, pari a € 12.988,90 .*

Art. 12

Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell'indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti, destinato alla politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l'anno 2017 così suddivisa tra i diversi istituti:

<i>Finalità del compenso</i>	<i>Risorse assegnate</i>
<i>Compenso per attività disagiate</i>	<i>300,00</i>
<i>Indennità di rischio</i>	<i>720,00</i>
<i>Indennità di reperibilità</i>	<i>1.400,00</i>
<i>Indennità maneggio valori</i>	<i>1.100,00</i>
<i>Messi notificatori</i>	<i>100,00</i>
<i>Compenso per particolari responsabilità (art. 17, c. 2, l. f, CCNL 1.04.99)</i>	<i>17.330,00</i>
<i>Compenso per specifiche responsabilità (art. 36, CCNL 22.1.2004)</i>	<i>750,00</i>
<i>Progressioni orizzontali</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione della prestazione e del risultato</i>	<i>0,00</i>
<i>Convenzione Fondazione Centro Diurno Integrato</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi</i>	<i>12.988,90</i>
TOTALE	41.688,90

TITOLO V

Disposizioni diverse

Art. 13

Lavoro straordinario

Le parti prendono atto che per l'anno 2017 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario risulta pari a € 6.181,00.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 14

Disposizione finale

1. *Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.*
2. *Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie oggetto di contrattazione decentrata e non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione se ed in quanto applicabili e in ogni caso se non in contrasto di norme imperative.*

La delegazione di parte pubblica

La delegazione di parte sindacale

Per la R.S.U.
